



● **Energia.** Le misure contenute nel D.M. Sviluppo economico 6 luglio 2012

## “Rinnovabili elettriche”: il sistema degli incentivi riscritto dal nuovo decreto

**A**deguate il sistema di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Questo l'obiettivo primario del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 luglio 2012, recante attuazione del disposto dell'art. 24, D.Lgs. n. 28/2011. La nuova norma ha in parte adeguato, e in parte riscritto, i sistemi di incentivazione per eolico, termoelettrico, idroelettrico, biomasse, biogas e risponde, pur non completamente, alle plurime richieste di modifiche e integrazioni da parte di AEEG e Regioni nel travagliato *iter* di approvazione. A pochi giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* si ritiene necessario fornire una prima visione d'insieme sulle numerose disposizioni di interesse.

● di **Attilio Balestreri**, *B&P Avvocati*

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Politiche agricole 6 luglio 2012, «Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da

impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici» (in *S.O.* n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2012, n. 159), costituisce attuazione di quanto indicato dall'art. 24, D.Lgs. n. 28/2011, che chiedeva una ridefinizione degli incentivi a partire dal 1° gennaio 2013<sup>[1]</sup>. Pur

1) *L'art. 24, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 28/2011 prevede, infatti:*

«Con decreti del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle Politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in particolare:

a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d'asta;

b) le modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta;

c) le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati.

(segue)



giungendo con oltre 9 mesi di ritardo, il provvedimento agisce in questosenso.

Nelle premesse si ha, come consueto per i provvedimenti in tema di rinnovabili, una ricostruzione della corpora (e tuttavia frammentaria) normativa in merito. Ricostruzione nella quale spiccano, oltre alla norma di cui il testo normativo costituisce attuazione, in particolare:

- i riferimenti ai *target* al 2020 per l'Italia, con relative considerazioni;
- gli obiettivi "programmatici" di derivazione europea, anche in relazione alla crisi finanziaria nel testo richiamata, ovvero ridefinizione degli incentivi pur nella promozione del settore; sviluppo del *mix* energetico delle fonti rinnovabili (non solo sviluppo di uno dei settori); bilanciamento per il rispetto dei *target* al 2020;
- i richiami al parere fornito dall'AEEG sulla prima bozza del provvedimento in esame<sup>[2]</sup>, significativamente criticata, nonché alle opinioni espresse dalla Conferenza Stato-Regioni circa tale bozza, entrambi retaggio di un *iter* di approvazione concertato e, tuttavia, assai travagliato.

Chiare, seppur astratte e di principio, le parole dell'art. 1, che individua le finalità del decreto nel «*sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di Azione per le energie rinnovabili*».

### Definizioni: importanza ai profili realizzativi degli impianti

Il testo del provvedimento, quanto a definizione delle tipologie di impianti alimentati a

fonti energetiche rinnovabili, non comporta significative modificazioni del panorama normativo. Esso, infatti, con lo specifico richiamo all'assetto definitorio dei fondamentali provvedimenti in tema di energie rinnovabili (D.Lgs. n. 387/2003 e D.Lgs. n. 28/2011) nonché, per quanto in particolare riguarda i rifiuti, all'art. 183, D.Lgs. n. 152/2006.

È interessante rilevare l'importanza attribuita, nel provvedimento, alla suddivisione degli impianti, connessa ai profili realizzativi degli stessi, in:

- impianti nuovi, realizzati in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;
- impianti oggetto di integrale ricostruzione, realizzati in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale si possano riutilizzare soltanto alcune infrastrutture secondo i dettami dell'Allegato 2;
- impianti oggetto di rifacimento totale o parziale (a seconda del rilievo dell'intervento), realizzati a esito di interventi su impianti esistenti finalizzati al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto;
- impianti oggetto di potenziamento;
- impianti oggetto di riattivazione, realizzati a seguito di messa in esercizio di impianti dismessi da oltre 10 anni.

Vengono poi richiamati i tradizionali concetti di impianto ibrido, produzione energetica dell'impianto, potenza, nonché le definizioni di tariffa incentivante, incentivo<sup>[3]</sup> e costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, per le quali si rimanda al testo della nuova norma.

d) le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride;

e) le modalità con le quali è modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione;

f) le modalità di aggiornamento degli incentivi (...) I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2) Per una analisi del testo del parere dell'AEEG 8 maggio 2012, si veda il commento dello stesso autore a pag. 98 di Ambiente&Sicurezza n. 12/2012.

3) Tariffa incentivante e incentivo sono infatti termini che, seppur nel lessico colloquiale risultino interscambiabili, hanno per il settore delle energie rinnovabili significati diversi, infatti nel testo dell'art. 2, comma 1, D.M. 6 luglio 2012: «aa) tariffa incentivante: è il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo; ab) incentivo: è l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete».



Tabella 1

### ● Accesso ai meccanismi di incentivazione

Sistema di accesso	Impianti
Accesso diretto, previa semplice trasmissione di richiesta di accesso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;</li> <li>• gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;</li> <li>- che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;</li> <li>- che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;</li> </ul> </li> <li>• gli impianti alimentati a biomassa di cui all'art. 8, comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;</li> <li>• gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c);</li> <li>• gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore ietico-saccarifero approvati dal comitato interministeriale di cui all'art. 2, decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;</li> <li>• gli impianti previsti dall'art. 1, comma 3-bis, decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;</li> <li>• gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c);</li> <li>• gli impianti realizzati con procedure a evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c).</li> </ul>
Accesso previa iscrizione nei registri istituiti dal decreto e classificazione in graduatoria in posizione utile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;</li> <li>• gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;</li> <li>• gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'art. 17;</li> <li>• gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.</li> </ul>
Accesso previa partecipazione a procedure competitive in forma di aste al ribasso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita dall'art. 5;</li> <li>• gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.</li> </ul>
Accesso limitato previa istanza (con procedura ricalcata sulle aste al ribasso)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti oggetto di rifacimento parziale o totale e impianti ibridi</li> </ul>



### Ambito applicativo

Di fondamentale importanza il comma 1, art. 3, D.M. 6 luglio 2012, che specifica che le disposizioni incentivanti nello stesso contenute si applicano «*alla produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012*».

Fondamentale è anche l'indicazione dell'art. 3, comma 2, che detta un "tetto" applicativo pari a 5,8 miliardi di euro annui come costo cumulato di tutte le tipologie di incentivo, inclusi quelli per impianti fotovoltaici, su questo aspetto è stato, infatti, travagliato l'iter di confronto in particolare con i rappresentanti di categoria.

### Sistemi di accesso ai meccanismi di incentivazione

L'art. 4, D.M. 6 luglio 2012, tripartisce i sistemi di accesso ai meccanismi di incentivazione sulla base di criteri dimensionali, edificativi e tipologici. A esso si accostano poi gli artt. 17 e 18, provvedimento citato, che dettano un particolare meccanismo di accesso per gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e per gli impianti ibridi. La quadripartizione che ne risulta è riassunta in *tabella 1*.

Per comprendere e applicare il giusto meccanismo di incentivazione, risulta poi fondamentale verificare il rispetto delle **potenze di soglia** (aspetto che varia il sistema di accesso agli incentivi), che sono fissate dalla nuova norma a 5 MW per tutte le tipologie di fonti rinnovabili, fatta eccezione per l'idroelettrico (10 MW) e per il geotermoelettrico (20 MW).

### Vita media utile dell'impianto e calcolo degli incentivi

Concetto importante per la determinazione degli incentivi (e dei relativi limiti) è quello di **vita media utile di un impianto**. Infatti, l'art. 6, comma 2, D.M. 6 luglio 2012, ha specificato che «*il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e è pari alla*

*vita media utile convenzionale*» fatti salvi i casi di interruzioni dell'operatività dovute a sicurezza della rete, eventi calamitosi o ritardi nel rilascio dell'autorizzazione<sup>[4]</sup>, per i quali l'art. 2, comma 3, riconosce una estensione del diritto di pari durata.

L'Allegato I al provvedimento individua la vita media utile delle diverse tipologie di impianto (di regola 20 anni), con ciò permettendo dunque al privato istante di conoscere preventivamente il tempo per il quale potrà fruire degli incentivi di cui si tratta.

Quanto, invece, alle **modalità di determinazione delle tariffe incentivanti**, importante riferimento risulta l'art. 7, il quale prevede:

- per i nuovi impianti la quantificazione è effettuata sulla scorta dell'Allegato I, a partire dal 2013, con una decurtazione annua progressiva di due punti percentuali;
- per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi il riferimento è l'Allegato II;
- per gli impianti sottoposti al regime delle aste al ribasso, riferimento è l'Allegato III.

Fondamentale risulta anche la specificazione contenuta nei commi 4 e 5, art. 7. In ottica di valutazione del potenziale utilizzo dell'energia (privato o finalizzato alla vendita), si prevede, infatti, che gli impianti di potenza inferiore a 1 MW possano accedere a un sistema di tariffa onnicomprensiva (con ritiro dell'energia da parte del GSE), potendo optare una sola volta per un sistema di solo incentivo. Questo ultimo sistema è, invece, la regola per impianti superiori a 1 MW, per i quali l'energia resta nella disponibilità del produttore.

Ulteriori importanti specificazioni in tema di calcolo degli incentivi, e in particolare in tema di **alternatività tra sistemi di incentivo diversi** sono:

- quella contenuta nell'art. 7, comma 7, che prevede l'alternatività tra gli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012, e quelli previsti nel sistema di ritiro di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003;
- quella contenuta nell'art. 29, D.M. 6 luglio 2012, che prevede che i meccanismi di incentivo previsti non siano cumulabili con

4) *Aspetto da valutarsi anche in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato 21 marzo 2011, n. 1739, ove è indicato che il ritardo nel rilascio di un'autorizzazione dà luogo a risarcimento del danno ingiusto per inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge, condannando l'Ente procedente per il rilascio tardivo di un'autorizzazione.*



Tabella 2

● **Scadenze per l'accesso ai meccanismi di incentivazione (iscrizione al registro e aste al ribasso)**



altri incentivi pubblici comunque denominati (eccezione fatta per i sistemi premiali, aspetto da trattarsi autonomamente);

- quella contenuta nell'art. 30, provvedimento in oggetto, che prevede schemi particolari di transizione dai vecchi sistemi all'attuale, previa opzione del privato istante;
- quella contenuta nell'art. 23, che sottolinea l'alternatività tra i meccanismi incentivanti previsti e lo scambio sul posto, che dovrà essere oggetto di revisione nei 120 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto.

Si segnala, in ultimo, che per gli impianti alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili<sup>5)</sup>, la determinazione della tariffa incentivante ai sensi dell'art. 8, D.M. 6 luglio 2012, deve essere svolta avendo riguardo anche alla tipologia di alimentazione dell'impianto (prodotti di origine biologica, sottoprodotti di origine biologica, rifiuti), secondo i dettami dell'Allegato III e con la corresponsione eventuale di premi, anche cospicui, in caso di significativa riduzione delle emissioni o di utilizzo di particolari tipologie di biomasse come

indicato dall'art. 8, commi 6 e seguenti, D.M. 6 luglio 2012.

**Accesso ai meccanismi di incentivazioni mediante iscrizione ai registri**

Come visto, fatta eccezione per i casi di accesso diretto al sistema degli incentivi mediante semplice trasmissione della richiesta con i relativi dati, allo stesso si può accedere alternativamente mediante iscrizione ai registri o procedure di asta al ribasso.

Il sistema dell'**iscrizione ai registri** è disciplinato dagli articoli da 9 a 11, Titolo III, D.M. 6 luglio 2012, e ha i caratteri che di seguito in estrema sintesi si enucleano.

Innanzitutto, questo sistema ruota attorno all'istanza presentata dal responsabile dell'impianto che deve richiedere al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto.

Ciò, tuttavia, deve essere fatto entro determinate scadenze temporali, individuate dall'art. 9, commi 2 e 3, secondo uno schema riassunto nel *tabella 2*.

5) Per un approfondimento su queste tipologie di impianti e il relativo sistema di certificazione, si veda il commento al decreto Interministeriale 23 gennaio 2012 (in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31) dello stesso autore a pag. 82 di Ambiente&Sicurezza n. 5/2012.





Aspetto importante è, peraltro, l'individuazione di **contingenti di potenza incentivabili**, evidenziati all'art. 9, comma 4, D.M. 6 luglio 2012, e che rappresentano il limite incentivabile per tipologia di impianto nell'anno di riferimento.

Infatti, in estrema sintesi, presentata la domanda di iscrizione e valutato il possesso dei requisiti dei soggetti istanti (primo fra tutti, il requisito del possesso di titolo autorizzativo o concessorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1) il GSE forma le graduatorie dei vari registri entro 60 giorni dalla chiusura del termine per l'iscrizione secondo i criteri di priorità enucleati nell'art. 10, commi 3 e 4 (per vero, in modo non particolarmente chiaro). Gli impianti iscritti e non rientranti nel limite di potenza previsto, vedranno riconosciuta una priorità per l'anno successivo, i cui contenuti il decreto tuttavia non esplicita in modo chiaro.

Una volta iscritti nel registro, gli impianti potranno cedere a terzi la propria iscrizione soltanto successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, ciò con l'evidente obiettivo di evitare una "compravendita di iscrizioni" ad impianti inattivi. Con la medesima finalità, l'art. 11, D.M. 6 luglio 2012, detta, in conclusione, termini per l'entrata in esercizio dell'impianto, decorrenti dalla data di positivo esito dell'istanza di iscrizione, il cui infruttuoso decorso non comporta tuttavia la decadenza dall'iscrizione, bensì una decurtazione dall'incentivo.

### Accesso ai meccanismi di incentivazioni mediante procedure d'asta al ribasso

Ulteriore sistema di accesso ai meccanismi di incentivazione, previsto per gli impianti di maggiore potenza, è quello delle "aste al ribasso", individuato nel titolo IV, artt. 12-16, D.M. 6 luglio 2012. L'art. 12 precisa, infatti, che si debba «partecipare a procedure pubbliche d'asta al ribasso, in forma telematica (...) nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie».

Il sistema ricalca in modo pressoché pedissequo quello delle istanze di iscrizione al registro, con un bando pubblicato 15 giorni dopo l'emanazione delle procedure applicative del decreto e 30 giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di

partecipazione alle aste, periodo quest'ultimo della durata di 60 giorni. Anche in questo caso, sono individuati contingenti di potenza incentivabili e criteri di priorità. Allo stesso modo, sono previsti requisiti per l'accesso (tra cui una comprovata solidità economica e finanziaria commisurata all'impianto da esercitare) e termini per l'entrata in esercizio dell'impianto a seguito di positivo esito delle procedure competitive.

L'**asta al ribasso** è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto, così come individuato dall'Allegato I per la relativa tipologia.

### Accesso ai meccanismi di incentivazione per impianti ibridi od oggetto di rifacimento

In apparenza senza un particolare motivo di fondo, se non quello di contingentare la potenza incentivabile, il provvedimento detta poi un **particolare sistema di accesso ai meccanismi di incentivazione per impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e per impianti ibridi**, purché:

- in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- non abbiano mai beneficiato di incentivi statali per la produzione di energia elettrica in passato.

Non ci si sofferma, tuttavia, su questo sistema in quanto ricalcato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, su quello della procedura d'asta al ribasso.

Indubbiamente, la scelta del legislatore delegato di accomunare gli schemi delle procedure di accesso ai meccanismi di incentivazione, quantomeno per la fase istruttoria, comporta una uniformità della disciplina e una semplificazione procedimentale delle quali si deve dar conto.

Attenzione merita il contenuto dell'art. 18, D.M. 6 luglio 2012, che individua le «produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti». Il richiamo dell'art. 18 che si trova al paragrafo 6, Allegato II al provvedimento, individua forfettariamente la produzione imputabile a rinnovabili per alcune tipologie di



Tabella 3

● Allegati al decreto (contenuti essenziali in sintesi)

Allegato	Contenuti
Allegato 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vita utile convenzionale degli impianti e relative tariffe incentivanti (tabella 1.1);</li> <li>• Modalità di determinazione degli incentivi per particolari tipologie di impianti nuovi.</li> </ul>
Allegato 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione di incentivi per impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e impianti ibridi che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva;</li> <li>• definizioni suddivise nelle diverse tipologie di impianti (in relazione all'intervento a esito del quale sono realizzati);</li> <li>• specificazioni necessarie per le diverse tipologie di impianti (es. per il potenziamento, documentazione necessaria al riconoscimento dello stesso; per gli impianti ibridi, individuazione dei rifiuti la cui quota biodegradabile è computata forfettariamente).</li> </ul>
Allegato 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione da trasmettere per l'accesso ai meccanismi di incentivazione e nelle varie fasi del procedimento.</li> </ul>
Allegato 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, dalle perdite di linea e dalle perdite dirette nei trasformatori principali per impianti fino a 1 MW, per la corretta quantificazione degli incentivi.</li> </ul>

impianti. Per gli impianti non evidenziati nell'Allegato, la determinazione della frazione si svolgerà secondo metodiche analitiche che saranno stilate dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano).

Rilevante è l'individuazione specifica di queste quote forfettarie, onde evitare analisi specifiche da svolgersi caso per caso, con evidenti potenziali aggravii dell'istruttoria. Importante è anche, sul tema, la modifica che ha interessato l'art. 183, D.Lgs. n. 152/2006, con la sostituzione di CDR e CDR-Q con il CSS (combustibile solido secondario), aspetto che tuttavia esulta dai limiti della presente trattazione.

### Ulteriori disposizioni rilevanti

Il Titolo V, D.M. 6 luglio 2012, reca le **disposizioni per la transizione** dai precedenti meccanismi di incentivazione al meccanismo disciplinato dalla nuova norma oggetto di commento, soffermandosi in particolare sulla transizione dal sistema dei certificati verdi che, dal 2015, è destinato a scomparire.

È previsto, infatti, dall'art. 19, il sistema di

calcolo per la conversione, a partire dal 2015, del diritto a fruire di certificati verdi in incentivo; nell'art. 20 si disciplina poi il regime transitorio sino al 2015, che vedrà il riconoscimento da parte del GSE e previa istanza del produttore di certificati verdi trimestrali ai sensi del comma 2, che verranno ritirati sino al 2015 con le scadenze specificate nell'art. 20, comma 3, D.M. 6 luglio 2012.

Il Titolo VI, D.M. 6 luglio 2012, «*ulteriori disposizioni*», reca una serie di disposizioni di interesse per l'armonizzazione della disciplina sin qui dettata. In particolare in relazione alla tendenziale non cumulabilità degli incentivi previsti nel decreto con altri sistemi incentivanti statali.

Fondamentale risulta l'art. 21, la cui collocazione sistematica nel testo della nuova norma è assai criticabile. Esso infatti indica che «*entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicu-*



ra al soggetto responsabile entro 90 giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta la stipula del contratto (...) e l'erogazione dell'incentivo spettante». L'Allegato III alla nuova norma, disciplina sia la documentazione necessaria per i meccanismi di accesso agli incentivi indicati sia quella per gli impianti che accedono direttamente. Pare chiaro che la disposizione di cui all'art. 21, comma 1, nuova norma sia dettata per questi ultimi impianti, diversamente la stessa parrebbe cozzare con il disposto dei titoli precedentemente analizzati, ma il dato testuale non conforta pienamente.

L'art. 21 disciplina poi gli oneri istruttori che il privato istante è tenuto a versare<sup>[6]</sup> e sottolinea che, a valle del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione dettati dal provvedimento, tra l'istante e il GSE si stipulerà un contratto di diritto privato, a esito del quale il GSE trasmetterà all'AEEG i dati per la definizione del contratto-tipo "incentivato". Il coordinamento necessario tra AEEG e GSE è poi sottolineato anche dall'art. 22 che, nel dettare le concrete modalità di erogazione delle tariffe incentivanti, chiarisce come l'AEEG debba definire «con propri provvedimenti le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi», pertanto attribuendo all'Autorità quel ruolo che la stessa aveva, seppur velatamente, "richiesto" nel recente parere fornito dall'AEEG sulla bozza di provvedimento.

Infine, meritano particolare attenzione i seguenti tre aspetti:

- sono disposti nel D.M. 6 luglio 2012, come già era avvenuto nei precedenti provvedimenti in tema di incentivazione del rinnovabile, **meccanismi premiali**, in forma di incremento della tariffa incentivante riconosciuta, per gli impianti che utilizzino tecnologie avanzate e che assicurino, di conseguenza, minori impatti ambientali;
- di contro, **in caso di dichiarazioni mendaci**<sup>[7]</sup> dei soggetti che chiedono di accedere al meccanismo degli incentivi (accertate a seguito di controlli *ex art.* 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)<sup>[8]</sup> è prevista, **oltre alla sanzione penale** indicata dall'art. 76, D.P.R. n. 445/2000<sup>[9]</sup>, la sanzione dell'**impossibilità di percepire l'incentivo**, *ex art.* 23, comma 3, D.Lgs. n. 28/2011<sup>[10]</sup> (ciò anche in caso di false attestazioni rese dal progettista o dal tecnico abilitato, sul cui operato il gestore dell'impianto dovrà dunque effettuare un controllo);
- sempre in ottica di garanzia del corretto funzionamento del sistema, l'art. 31, D.M. 6 luglio 2012, prevede che il GSE predisponga le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo delle **garanzie di origine** (GDO) di provenienza dell'energia da fonti rinnovabili che il Ministero aggiorni e ridefinisca, invece, la procedura per la determinazione del *mix* energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica da parte delle imprese di vendita, secondo quanto già in parte disposto dal decreto del

6) *Che nel parere dell'AEEG 8 maggio 2012 si dicevano dover essere quanto più contenuti e commisurati alle effettive esigenze di spesa della Pubblica Amministrazione, onde evitare ingiustificati oneri per il privato.*

7) *Che sono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, considerate come fatte a pubblico ufficiale dall'art. 76, D.P.R. 445/2000.*

8) *«Le amministrazioni precedenti sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive».*

9) *Articolo che al comma 1 richiama i reati di falso di cui al codice penale.*

10) *«Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:*

*a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;*

*b) il soggetto responsabile dell'impianto;*

*c) il direttore tecnico;*

*d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;*

*e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;*

*f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio».*





Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2009 in materia.


### Prime considerazioni

Dalla prima lettura del D.M. 6 luglio 2012, che, come si è visto e come è ormai prassi in ambito di energia rinnovabile, rappresenta una tappa del *work in progress* che dura ormai dal 2003 (vista la persistente necessità di provvedimenti attuativi e di aggiornamento), si ha comunque una sensazione di organicità della disciplina e una impressione favorevole in relazione al parallelismo tra le procedure di accesso agli incentivi.

Da specificare, in sede di provvedimenti attuativi, potrebbero essere, in particolare, i criteri di priorità nella predisposizione delle graduatorie e il contenuto dell'art. 21, comma 1, la cui portata applicativa è di difficile intelligibilità. Quanto alle varie critiche e proposte provenienti da AEEG, Conferenza Stato-Regioni e Associazioni di categoria sulla bozza del provvedimento, il testo in *Gazzetta Ufficiale* pare averne tenuto conto, sebbene in alcune parti (scelta di un sistema unitario *feed-in premium*, oneri istruttori, potenza incentivabile) si notino alcuni distacchi (limiti della "concertazione"). ●

**PROFESSIONI TECNICHE**

NOVITÀ



PROFESSIONI TECNICHE

CESARE PARODI  
MARIO GEBBIA  
MAURIZIO BORTOLOTTI

LA 231  
AMBIENTALE

La nuova responsabilità  
delle imprese  
per i reati ambientali

- I principi generali del «sistema» 231
- I reati ambientali: presupposto e l'elemento soggettivo
- I modelli organizzativi e l'accertamento della responsabilità

GRUPPO24ORE

## LA 231 AMBIENTALE

### La nuova responsabilità delle imprese per i reati ambientali

*di C. Parodi, M. Gebbia, M. Bortolotto*

Le nuove disposizioni introdotte, in applicazione del diritto comunitario, dal D.Lgs. 121/2011 hanno determinato importanti modifiche sia al codice penale che al «sistema 231», introducendo l'estensione della responsabilità degli enti e delle persone giuridiche ad una serie di reati deputati a fornire una tutela ai beni ambientali. **In quest'ottica la Guida Pratica 231 ambientale si propone come un utile e chiaro strumento per risolvere le oggettive difficoltà nell'applicazione delle nuove disposizioni.**

Particolare attenzione è stata dedicata alla tematica dei modelli organizzativi ed agli aspetti soggettivi degli illeciti.

L'opera si rivolge quindi alle imprese, ai consulenti aziendali, ma anche ai magistrati e avvocati che quotidianamente si ritrovano ad operare nel mondo del diritto.

Pagg. 208 – € 29,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.  
Trova quella più vicina all'indirizzo

[www.librerie.ilsole24ore.com](http://www.librerie.ilsole24ore.com)

GRUPPO24ORE